



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

CIRCOLARE N.51 /2025

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE DI
TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D' AOSTA
per il tramite del Segretario Generale – Struttura Enti Locali –
Ufficio elettorale e Servizi demografici
(PEC: segretario_generale@pec.regione.vda.it)
AOSTA

e, p.c.:

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

OGGETTO: Componenti dell'Ufficio elettorale di sezione. Nuove norme sul requisito dell'età e sulle cause di preclusione. Art. 1-ter del decreto-legge 19 marzo 2025, n. 27 (*Disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2025*) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 2025, n. 72.

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 113 del 17 maggio scorso, è stata pubblicata la legge 15 maggio 2025, n. 72, di conversione del decreto-legge in oggetto, unitamente al testo coordinato con le modifiche introdotte in sede di esame parlamentare.

Al riguardo, facendo seguito alla circolare n. 17/2025, si richiama l'attenzione sulle nuove norme, recate dall'articolo 1-ter del provvedimento, in materia di requisito d'età e cause di preclusione per lo svolgimento delle funzioni di componente degli uffici elettorali di sezione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

In particolare, con l'art. 1-ter, comma 1, si introducono all'art. 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le seguenti modifiche:

- a) si innalza da 70 a 75 anni il limite di età oltre il quale si è esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario in occasione delle elezioni politiche e referendarie;
- b) si aggiunge alle cause di preclusione dalle funzioni di componente dell'Ufficio elettorale di sezione, previste dal d.P.R. n. 361/1957, quella per i dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico regionale o locale.

L'art.1-ter, al comma 2, aggiunge, poi, la medesima causa preclusiva per i dipendenti delle aziende di trasporto pubblico regionale e locale nell'elenco di cui all'articolo 23 del d.P.R. n. 570 del 1960, recante il Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali. Nessuna modifica testuale è apportata, invece, al corrispondente limite dei 70 anni di età per lo svolgimento delle funzioni di componente di seggio elettorale in occasione di elezioni amministrative.

Sul punto, va intanto osservato che il limite dei 70 anni previsto per i componenti di seggio, sia per le elezioni politiche che per quelle amministrative, secondo quanto già riportato in diverse pubblicazioni curate da questa Amministrazione, sarebbe già da non considerare più operante nei confronti degli scrutatori, in quanto requisito non più previsto dall'art. 1, comma 2, della legge n. 95/1989, nel testo sostituito dall'art. 9, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, che disciplina la tenuta dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.

Tuttavia, le novelle legislative introdotte in conversione al decreto-legge n. 27/2025 avrebbero potuto ingenerare dubbi interpretativi in relazione al disallineamento tra la norma sul nuovo limite dei 75 anni per i componenti di seggio per le votazioni parlamentari e referendarie (art. 38, d.P.R. n. 361/1957) e quella che per le elezioni amministrative prevede ancora il limite di 70 anni (art. 23, d.P.R. n. 570/1960). Tale asimmetria normativa avrebbe potuto determinare difficoltà nella



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ELETTORALI

costituzione degli uffici elettorali di sezione, soprattutto in caso di abbinamento tra consultazioni nazionali e locali.

Per tali considerazioni, in occasione dell'approvazione definitiva da parte della Camera dei Deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 27/2025, nella seduta del 13 maggio 2025 il Governo ha accolto un ordine del giorno con il quale si impegna a **“fornire, con apposite istruzioni agli uffici deputati alla nomina dei componenti di seggio, l'indicazione di ritenere applicabile il nuovo limite di 75 anni previsto dall'art. 1-ter per l'esercizio delle funzioni di presidente, segretario e scrutatore, anche per la composizione degli uffici elettorali di sezione per le consultazioni disciplinate dal d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.”**.

oOo

Attesa la rilevanza delle disposizioni normative illustrate e dell'ordine del giorno accolto dal Governo, si pregano le SS.LL. di portare quanto sopra a conoscenza dei Presidenti delle Corti di Appello, dei Sindaci, dei segretari comunali e degli uffici elettorali dei comuni per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Si pregano, inoltre, i Prefetti dei capoluoghi di regione e i Commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano di estendere, per opportuna informazione, i contenuti della presente circolare alle rispettive amministrazioni regionali.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
Direttore Centrale
de Prisco